



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 ed in particolare l'articolo 2, comma 2, che ha rinominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2021, con il quale è stato conferito al dott. Renato Grimaldi l'incarico di Direttore della Direzione generale per l'economia circolare, registrato dalla Corte dei conti in data 5 luglio 2021 con n. 2223, acquisita agli atti del Ministero in data 12.07.2021 Prot. 75184;

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante "attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", pubblicato in GU n. 226 in data 11 settembre 2020;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 6, lett. a), del suddetto D. Lgs. n. 116/2020, che ha modificato l'articolo 221, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, ove all'ultimo periodo è specificato che i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili ai propri prodotti, definiti in proporzione alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale;



RICHIAMATO l'articolo 237, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'articolo 3, comma 11, del succitato D. Lgs. n. 116/2020, che detta i criteri direttivi dei sistemi di gestione dei rifiuti;

VISTA l'istanza di riconoscimento del progetto denominato "Sistema autonomo per la gestione diretta degli imballaggi in PET per liquidi alimentari" (di seguito sistema autonomo Coripet) presentata, con relativa documentazione tecnica, dal Consorzio Coripet in data 12 aprile 2016, il cui progetto consiste nella gestione autonoma e diretta dei contenitori in PET per liquidi alimentari, realizzata attraverso l'intercettazione degli imballaggi in PET tramite eco-compattatori installati presso la grande distribuzione nonché mediante la raccolta differenziata in convenzione con i Comuni;

VISTO che l'articolo 221, commi 3 e 5, del già citato D. Lgs. n. 152/2006, prevede che ai fini del riconoscimento di un sistema autonomo ricorrano cumulativamente i seguenti requisiti:

- capacità di gestire i propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale;
- organizzazione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità;
- effettiva ed autonoma funzionalità;
- capacità di conseguire gli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'art. 220 del D. Lgs. n. 152/2006;
- idoneità a garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità di funzionamento del sistema adottato;

VISTO il D.D. RINDEC n. 58 del 24 aprile 2018, con il quale è stato riconosciuto il sistema autonomo Coripet, sulla base del progetto da questi elaborato e proposto, assoggettando detto riconoscimento ad una verifica di funzionamento da condursi "in condizioni di effettiva operatività nei primi due anni di esercizio a decorrere dalla data di notifica" del richiamato provvedimento, e che prevedeva determinate prescrizioni in capo al sistema autonomo;

CONSIDERATO che, in relazione alla data di notifica del suddetto decreto, il termine di scadenza del provvedimento ricorreva in data 24 aprile 2020, coincidente con il periodo di lock down disposto





causa pandemia da Covid 19, per cui il sistema autonomo Coripet ha presentato istanza di proroga con nota prot. n. 20806/MATTM del 24/03/2020;

VISTO il decreto ECIDDEC n. 16 del 21 aprile 2020, con il quale, verificata la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento dell'istanza, il termine per l'emanazione del provvedimento definitivo è stato prorogato al 30 giugno 2021;

ACQUISITE le relazioni annuali di ISPRA ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.D. RINDEC n. 58 del 24 aprile 2018: la prima al prot. n. 18028/RIN del 14 ottobre 2019, la seconda al prot. n. 21805/MATTM del 3 marzo 2021;

VISTA l'istanza di riconoscimento definitivo presentata dal sistema autonomo Coripet, acquisita al prot. n. 53574/MATTM del 19 maggio 2021, ove è richiesta la conclusione del procedimento di verifica di funzionamento in condizione di effettiva operatività e a tal fine sono riportati dettagli in merito al funzionamento del consorzio rispetto alla raccolta differenziata urbana, all'installazione degli eco-compattatori sull'intero territorio nazionale, alle attività di formazione e informazione, nonché al raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo;

VISTO l'accordo sottoscritto tra ANCI e sistema autonomo Coripet in data 11 maggio 2020, confermato dalle parti con la sottoscrizione dell'ulteriore accordo in data 25 marzo 2021;

VISTA la relazione di ISPRA acquisita al prot. n. 60921/MATTM dell'8 giugno 2021, che ha accertato, anche a seguito di sopralluoghi effettuati, l'effettivo funzionamento del sistema, che risulta operante sull'intero territorio nazionale nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

VISTA l'ulteriore relazione contenente l'esito dei sopralluoghi effettuati da ISPRA per la verifica della funzionalità operativa del sistema autonomo Coripet, acquisita al prot. n. 70285/MATTM del 30 giugno 2021, da cui risulta che, nell'ambito dei sopralluoghi effettuati presso i centri di selezione degli imballaggi, si è presa visione delle procedure attuate per le analisi merceologiche necessarie ai fini della quantificazione del corrispettivo ai comuni, delle procedure di contabilizzazione delle quote





di competenza Coripet, definite in base all'incidenza del proprio immesso al consumo, delle modalità di gestione delle quote di PET in uscita assegnate tramite aste, e delle procedure di gestione di eventuali flussi raccolti mediante gli eco-compattatori e conferiti ai Centri di selezione; nonché sono stati effettuati sopralluoghi anche presso alcune installazioni di eco-compattatori per verificare la funzionalità degli stessi;

RITENUTO che in base alle citate risultanze prodotte, di cui l'ultima relazione ISPRA prot. n. 70285/MATTM del 30 giugno 2021, si è evinta l'effettiva gestione dei flussi di rifiuti in PET attraverso procedure attuate presso i Centri di selezione in grado di separare la quota Coripet e di garantire un opportuno monitoraggio, nonché si è riscontrato l'esito positivo dell'utilizzo di eco-compattatori in base ai sopralluoghi effettuati presso alcune installazioni;

RILEVATO pertanto che il sistema autonomo Coripet ha adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni di cui all'art. 2 del D.D. RINDEC n. 58 del 24 aprile 2018, nonché agli adempimenti relativi all'attività di vigilanza e monitoraggio prevista all'art. 3 del suddetto decreto;

VISTO il "Piano d'azione dell'UE per l'economia circolare" (COM(2015) 614) adottato nel dicembre 2015 con il quale la Commissione ha individuato la plastica come priorità chiave e si è impegnata a elaborare "una strategia per affrontare le sfide poste dalle materie plastiche in tutte le fasi della catena del valore e tenere conto del loro intero ciclo di vita", confermando altresì, nel 2017, la sua intenzione di concentrarsi sulla produzione e l'uso della plastica e di adoperarsi verso il conseguimento dell'obiettivo della riciclabilità di tutti gli imballaggi di plastica entro il 2030 nel Programma di lavoro della Commissione 2018, COM(2017) 650;

VISTA la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla "Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente" ("single-use plastics - SUP"), di prossimo recepimento nell'ordinamento italiano, che si pone l'obiettivo di prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente e sulla salute umana, nonché pro-





muovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno;

CONSIDERATO, in particolare, l'articolo 6, paragrafo 5, della succitata Direttiva che pone specifici target di raccolta differenziata per le bottiglie per bevande in PET e prevede entro il 2025 una raccolta differenziata di dette bottiglie pari al 77% per il successivo avvio a riciclo ed entro il 2029 pari al 90%, in peso;

RILEVATO, altresì, che la suddetta Direttiva (UE) 2019/904, prevede che per tale tipologia di prodotti, gli stessi contengano entro il 2025 almeno il 25% di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione e a partire dal 2030 contengano almeno il 30% di plastica riciclata;

VISTO il nuovo Piano di azione sull'economia circolare presentato dalla Commissione europea l'11 marzo 2020, punto di riferimento principale per le politiche europee e nazionali per l'economia circolare che verranno sviluppate e messe a sistema dagli Stati Membri che prevede e una serie di misure, legislative e non, per l'intero ciclo dei prodotti, dalla progettazione al riciclo, con l'obiettivo di ridurre l'impronta complessiva della produzione e del consumo dell'Unione europea;

RITENUTO, pertanto, fondamentale adottare misure che assicurino la gestione di tale tipologia di prodotto per raggiungere i suddetti obiettivi, anche attraverso l'implementazione di sistemi di responsabilità estesa del produttore, come espressamente previsto dalla norma euro-unitaria;

CONSIDERATO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse generale per la collettività e che le relative funzioni attribuite al Ministero della transizione ecologica garantiscono la corretta attuazione della normativa nazionale e comunitaria di settore, il controllo sulla operatività dei consorzi e degli altri soggetti indicati dalle disposizioni sopra richiamate, la gestione delle risorse provenienti dal contributo ambientale, gli obiettivi da conseguire, il riconoscimento dei sistemi autonomi, il rispetto del funzionamento del mercato e della concorrenza;





CONSIDERATO che il Ministero della transizione ecologica si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA, ai sensi del comma 4 del sopra citato articolo 206-bis del D. Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO che, per le considerazioni e i motivi sin qui manifestati, ricorrono le condizioni normative tali da consentire la conferma definitiva del riconoscimento del sistema Coripet, ai sensi dell'articolo 221, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, quale forma di implementazione del modello operativo di EPR teso alla promozione dell'economia circolare;

RITENUTO, altresì, che l'introduzione nella parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 dell'articolo 221-bis, rubricato "sistemi autonomi", non essendo stata accompagnata dall'abrogazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 221, comma 5, sotto l'egida delle quali è sorto il procedimento di riconoscimento in questione, non impone la riconduzione dello stesso alla nuova normativa sopravvenuta, in virtù della corretta applicazione del principio *tempus regit actum*, posto che tali nuove disposizioni non costituiscono l'unica disciplina vigente al tempo dell'adozione del presente provvedimento finale;

CONCLUSA l'attività istruttoria come risultante dalla Relazione redatta dal responsabile del procedimento, depositata agli atti d'Ufficio prot. n. 00076989/MATTM del 15 luglio 2021 e conservata unitamente in apposito fascicolo, qui richiamata integralmente;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, con le motivazioni sin qui addotte, ritenuto che il sistema autonomo Coripet può essere riconosciuto in via definitiva, in quanto a seguito del percorso di avvio, sviluppo e consolidamento è stata verificata l'effettiva operatività e la rilevanza, quale nuovo attore nella filiera del PET proveniente dal consumo di liquidi alimentari,

DECRETA

Articolo 1

(Riconoscimento)





1. È riconosciuto in via definitiva a decorrere dal 1 luglio 2021 il “Sistema autonomo per la gestione diretta degli imballaggi in PET per liquidi alimentari”, di seguito sistema autonomo Coripet, già autorizzato con decreto direttoriale RINDEC n. 58 del 24 aprile 2018.

Articolo 2

(Obblighi)

1. Il Sistema autonomo Coripet, nell’esercizio del suo funzionamento, garantisce in via continuativa il rispetto dei requisiti normativamente previsti e l’assolvimento degli obblighi imposti dalla disciplina di riferimento, anche alla luce delle disposizioni che saranno introdotte in recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 del 5 giugno 2019, sulla “Riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente”.

2. La verifica del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio è effettuata sulla base dei dati di immesso al consumo afferenti alla medesima annualità di riferimento. Nel calcolo della relativa percentuale rilevano sia le quote riciclate provenienti dalla raccolta tradizionale sia i quantitativi derivanti dalla raccolta tramite eco-compattatori, i cui contributi sono da contabilizzare coerentemente al proprio immesso al consumo complessivo, senza attribuzione di quote pertinenti ad altri soggetti.

3. Il sistema autonomo Coripet adempie gli obblighi di cui all’articolo 221, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, garantendo le attività di informazione e comunicazione, nei confronti del Ministero della transizione ecologica e del CONAI, nonché comunica ad ISPRA i dati afferenti al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio, nonché quelli relativi alla raccolta differenziata anche tramite eco-compattatori.

4. Il Sistema autonomo Coripet è soggetto alla vigilanza e al controllo del Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell’articolo 206-bis del D. Lgs. n. 152/2006 ed alle attività di monitoraggio e verifica svolte dall’ISPRA, su indicazioni del citato Ministero.

5. Fermo restando l’applicazione dell’articolo 221, comma 9, del suddetto decreto legislativo, il venir





meno dei requisiti normativamente previsti determina la caducazione del riconoscimento.

SIDA ATTO CHE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. territorialmente competente entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni.

Restano fermi i poteri di autotutela previsti per legge in capo alla P.A. in presenza dei dovuti presupposti.

I diritti di istruttoria per il presente provvedimento sono assorbiti dal contributo di cui all'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Si allegano al presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale, le Relazioni redatte da ISPRA rispettivamente prot. n. 60921/MATTM dell'8 giugno 2021 e prot. n. 70285/MATTM del 30 giugno 2021

DISPONE

Il presente decreto è pubblicato in versione integrale sul sito web del Ministero della transizione ecologica.

Renato Grimaldi

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ssmi)

RENATO
GRIMALDI
MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Direttore Generale
28.07.2021
13:55:47 UTC

